

PATTO DI INTEGRITA'

Il presente Patto, approvato dall'Ente di decentramento regionale di Trieste con decreto n. 914 dd. 17.11.2022 interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario e deve essere obbligatoriamente sottoscritto dagli stessi per accettazione.

Ciò premesso, l'Ente di decentramento regionale di Trieste e il/la sig./ra _____

_____ nato a _____ (Prov.

_____) nella sua qualità di _____

della ditta/società _____

con riferimento alla procedura di gara/di affidamento _____

CIG . _____

Convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Ente di decentramento regionale di Trieste (di seguito EDR per brevità) e l'operatore economico (O.E. per brevità) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'Integrità regola i comportamenti degli O.E. e dei dipendenti dell'EDR nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti.

2. Il Patto d'integrità deve essere allegato alla documentazione di ogni procedura di affidamento messa in atto dall'EDR, indipendentemente dallo strumento utilizzato (modalità telematica: Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) - Consip, Mercato Elettronico della P.A. (MePA), Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia; modalità tradizionale: sito istituzionale – sezione BANDI E GARE) e ne costituisce parte integrante; costituisce altresì parte integrante di ogni contratto/convenzione stipulato dall'EDR. Si applica, con le medesime modalità, anche ai contratti di subappalto
3. L'espressa accettazione dello stesso con la sottoscrizione del presente documento costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito.
4. Il Patto d'integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'O.E. concorrente, deve essere allegato alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.
5. Nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale (o dagli eventuali) direttore tecnico.
6. Nel caso di ricorso all'avalimento, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale (o dagli eventuali) direttore tecnico.
7. Nel caso di subappalto il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale (o dagli eventuali) direttore tecnico.

ART. 3 – Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'Operatore economico:
 - a) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - c) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

- d) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'EDR o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - e) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - f) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 4 – Obblighi della stazione appaltante

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
2. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice pubblica sul proprio sito internet i dati riguardanti la procedura di affidamento, ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'O.E. interessato.
2. La violazione da parte dell'O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 3 può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dell'O.E. dalla procedura di affidamento
 - b) la risoluzione del contratto
 - c) escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva

- d) esclusione dell'O.E. dalle procedure di affidamento indette dall'EDR per i successivi 3 (tre) anni
3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
 4. L'Amministrazione aggiudicatrice tiene conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti.
 5. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità.

ART. 6 – Efficacia del patto d'integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

ART. 7 – Norma finale

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e validità del presente Patto di integrità tra l'EDR e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'EDR: IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Roberta Clericuzio
(firmato digitalmente)

Il/la sottoscritto/a _____

Dichiara di aver preso visione e di accettare il presente Patto di integrità

Data, _____
(firmato digitalmente)

Firma _____